



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino

Originale



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 27/07/2020**

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria I.M.U., approvazione aliquote e detrazione anno d'imposta 2020

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciannove e minuti cinque, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in videoconferenza in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, tramite streaming, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto all'O.d.G. i sottoelencati Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco	Sì
2. BERARDO Irene - Consigliere	Sì
3. PANICHELLI Giovanni - Consigliere	Sì
4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco	Sì
5. SCIRETTI Marco - Consigliere	Giust.
6. GIGLIOTTI Elisa - Consigliere	Sì
7. FURLINI Christian - Consigliere	Sì*
8. MOSSETTO Alice - Consigliere	Sì
9. AMADIO Carla - Consigliere	Sì
10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere	Sì
11. FERRERO Luca - Consigliere	Giust.
12. DOLFI Debora - Consigliere	Sì
13. FULGINITI Loredana - Consigliere	Sì
14. STELLA Alessandra - Consigliere	Sì
15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere	Sì
16. PASTERO Maria Luisa - Consigliere	Sì
17. CAMOLETTO Monica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

*dalle ore 19,50

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor MATTIA Dott. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICHIARDI Giuseppe nella sua qualità di Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del punto 5) iscritto all'O.d.G. ad oggetto: **"Imposta Municipale Propria I.M.U., approvazione aliquote e detrazione anno d'imposta 2020"**

A relazione dell'Assessore Panichelli;

Si dà atto che intervengono i consiglieri sig.ri: Richiardi (Uniti per Volpiano);

Per gli interventi, ai sensi dell'art. 54 del vigente "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale", si fa riferimento alla registrazione su supporto informatico.

Ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. Ai sensi dell'art. 1 comma 705 della Legge 145/2018, i terreni agricoli posseduti e condotti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, e che partecipano attivamente all'esercizio dell'attività dell'impresa agricola dei titolari.
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Gli stessi devono essere indirizzati all'Ufficio Tributi il quale lo sottoporrà alla verifica da parte dell'Ufficio Tecnico del comune. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ritenuto inoltre opportuno usufruire della facoltà prevista dall'art. 1 comma 777 lettera e) della L. n. 160/2019 di considerare esenti gli immobili dati in comodato d'uso con contratto regolarmente registrato, al comune o ad altro ente territoriale ed utilizzati concretamente per le attività istituzionali. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, ***si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00*** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fino all'anno 2021, fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno
- il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, l'interpretazione del Dipartimento delle finanze ha confermato che l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Dato atto che l'art 107 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2020 al 31 luglio 2020;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data odierna;

Dato atto che per l'anno 2020 rimangono confermati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 15/05/2015;

Dato atto

- che a seguito dell'emergenza Covid-19, con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche determinando in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;

- che il Comune, al fine di salvaguardare il tessuto economico del territorio, con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 37 del 25/06/2020, adottata ai sensi dell'art.1, comma 777 lettera b), della legge n.160/2019, dell'articolo 13 comma 13 del nuovo regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, e dell'articolo 47 del regolamento generale delle entrate anch'esso modificato dal Consiglio Comunale in data odierna, ha disposto il differimento del versamento della sola quota di spettanza comunale dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche e/o finanziarie a causa dell'emergenza Covid_19, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello proposto dalla Giunta Comunale con atto n.ro 77 dell'11/06/2020;

Tenuto conto che il bilancio di previsione 2020/22 è stato approvato in data 23/12/2019, vale a dire antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni emanate con la Legge 27/12/2019 n.ro 160, e pertanto nel suddetto documento trovano allocazione i gettiti delle due fattispecie impositive abrogate dal 1° gennaio 2020.

Considerato che l'intenzione dell'amministrazione è quella di mantenere inalterato il carico tributario anche in considerazione del permanere degli equilibri di bilancio per il triennio in questione, come traspare dalla delibera di variazione di assestamento generale ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 e verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi degli artt. 175, 193 e 147 ter del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in approvazione in consiglio comunale in data odierna, *e dove, tra l'altro, la previsione di bilancio del gettito tributario verrà adeguata al mutato quadro normativo;*

Ritenuto pertanto opportuno stabilire le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) che rappresentano la semplice sommatoria delle aliquote delle due fattispecie impositive abrogate, riportate nel prospetto denominato *"Allegato A – Aliquote IMU e misura della detrazione anno 2020"* allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dove sono indicate le aliquote, la misura della detrazione e la ripartizione della quota IMU dovuta al Comune e allo Stato.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Presenti: n. 15

Astenuti: n. 5 (Stella, Fulginiti, Pastero, Bigliotto, Camoletto)

Votanti: n. 10

Con n.ro 10 voti favorevoli e n. 0 voti contrari espressi mediante votazione palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di richiamare tutto quanto indicato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato;
2. ***Di approvare per l'anno d'imposta 2020*** le aliquote e la misura della detrazione per l'Imposta Municipale Propria – I.M.U riportate nel prospetto denominato “***Allegato A – Aliquote IMU e misura della detrazione Anno 2020***” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dove sono indicate le aliquote, la misura della detrazione e la ripartizione della quota IMU dovuta al Comune ed allo Stato.
3. Di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
4. Di considerare esenti gli immobili dati in comodato d'uso con contratto regolarmente registrato, al comune o ad altro ente territoriale ed utilizzati concretamente per le attività istituzionali. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
5. Di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l'aliquota massima consentita dall'art. 1 commi da 748 a 754 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
6. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente il Consiglio Comunale

PRESENTI E VOTANTI: N. 15

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Firmato Digitalmente

RICHIARDI Ing. Giuseppe

Il Segretario Generale

Firmato Digitalmente

MATTIA Dott. Salvatore

Allegato A – ALIQUOTE IMU E MISURA DELLA DETRAZIONE ANNO 2020
(allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.ro ____ del _____ 2020)

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie A1-A8-A9 e sue pertinenze . (Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile a catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, mentre per pertinenze si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie C2-C6-C7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastale indicata, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	6,0‰ Interamente COMUNE	€200,00
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze .	NON DOVUTA	
Immobile dato in comodato d'uso con contratto regolarmente registrato, al comune o ad altro ente territoriale ed utilizzato concretamente per le attività istituzionali. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni <i>(art. 1 comma 777 lettera e) legge 27 dicembre 2019 n° 160)</i>	NON DOVUTA	
Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario <i>(art.1 comma 741 lettera c) punto 4) legge 27 dicembre 2019 n° 160</i>	NON DOVUTA	
Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco <i>(art.1 comma 741 lettera c) punto 5) legge 27 dicembre 2019 n° 160</i>	NON DOVUTA	
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <i>(art.1 comma 741 lettera c) punto 1) - 2) legge 27 dicembre 2019 n° 160</i>	NON DOVUTA	
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. <i>(art. 1 comma 741 lettera c) punto 6) legge 27 dicembre 2019 n° 160</i>	NON DOVUTA	
Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale e sue pertinenze.	Interamente al COMUNE 9,4‰	
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nella categorie A/1 A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	riduzione del 50% della base imponibile Interamente al COMUNE 9,4‰	
Unità immobiliari locate o utilizzate ad altro titolo ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali D, A10, C1, C3 e C4.	10,3‰ Interamente al COMUNE	

Allegato A – ALIQUOTE IMU E MISURA DELLA DETRAZIONE ANNO 2020
(allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.ro ____ del _____ 2020)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431. (art.1 comma 760 legge 27 dicembre 2019 n° 160)	10,3‰ Interamente al COMUNE IMPOSTA RIDOTTA DI 1/4	
Unità immobiliari vuote / non utilizzate , ad esclusione delle categorie D, A10, C1, C3 e C4	10,6‰ Interamente al COMUNE	
Aree edificabili , immobili appartenenti alla categoria B e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non siano locati.	9,9‰ Interamente al COMUNE	
Terreni Agricoli anche se non coltivati, posseduti da persone fisiche o società diversi dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali	8,9‰ Interamente al COMUNE	
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (art.1 comma 758 lettera a) legge 27 dicembre 2019 n° 160) I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenente al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, e che partecipano attivamente all'esercizio dell'attività dell'impresa agricola dei titolari (art. 1 comma 705 legge 30 dicembre 2018 n° 145)	NON DOVUTA	
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D utilizzati/vuoti/non utilizzati	10,5 ‰ di cui 7,6‰ allo STATO 2,9‰ al COMUNE	
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali A10, C1, C3 e C4 utilizzati/vuoti/non utilizzati	10,1‰ Interamente al COMUNE	
Immobili strumentali agricoli (D10, C6, C7, C2 con annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Agenzia delle Entrate – sezione territoriale) (art.1 comma 750 legge 27 dicembre 2019 n° 160)	1,00‰	
Immobili merce (art.1 comma 751 legge 27 dicembre 2019 n° 160)	1,00‰	



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 45 DEL 27/07/2020

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza

dal 29/07/2020 al 13/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

firmato digitalmente

MATTIA Dott. Salvatore